



CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione XI Commissione lavoro pubblico e privato

Discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 (Rizzetto), 7-00886 (Cominardi), 7-01237 (Baldassarre), 7-01241 (Gribaudo), 7-01268 (Martelli) relative a Iniziative concernenti l'introduzione di retribuzione e compensi minimi

Intervento del presidente di ConfProfessioni dott. Gaetano Stella

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Siamo lieti di partecipare a questa audizione, che è per noi il segno di un rinnovato interesse, trasversale alle diverse forze politiche, per il mondo del lavoro e le condizioni sociali dei lavoratori, dipendenti e autonomi. Le risoluzioni di cui oggi discutiamo ripropongono, da punti di vista differenti, una annosa questione del nostro mercato del lavoro, che è tornata in tempi recenti all'attenzione di Istituzioni e parti sociali in maniera consistente. La nostra Confederazione, che raccoglie al proprio interno tutte le associazioni professionali, è la parte sociale delle libere professioni e quale sottoscrittrice del CCNL degli studi professionali rappresenta un osservatorio privilegiato sull'intero mondo del lavoro degli studi professionali.

Al fine di chiarire al meglio la nostra posizione sui temi dell'odierna audizione è necessaria una premessa.

Il settore degli studi professionali è caratterizzato da una polverizzazione del tessuto produttivo e da strutture di dimensioni medio-piccole che si basano su modelli di organizzazione del lavoro del tutto peculiari. Nel corso degli ultimi anni, l'opera delle parti sociali è stata fondamentale per diffondere tutele e diritti a una vasta platea di lavoratori. La conoscenza delle dinamiche del comparto e la duttilità dello strumento contrattuale hanno permesso una regolazione inclusiva e innovativa dei rapporti di lavoro, delle retribuzioni e del welfare. E i dati relativi all'applicazione del Contratto Collettivo nel nostro settore dimostrano una forte diffusione dell'applicazione dello stesso.

Il ruolo della contrattazione collettiva

Sulla possibile definizione del salario minimo legale riteniamo conseguentemente che debba rimanere **preponderante il ruolo della contrattazione collettiva e degli attori sociali**. La previsione dell'art 36 della Costituzione secondo cui "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ..." ha finora inconfutabilmente trovato attuazione efficace attraverso l'autonomia collettiva.

La contrattazione collettiva, svolta da soggetti di rappresentanza realmente rappresentativi, ha da sempre un ruolo fondamentale nella crescita e nel mantenimento dell'occupazione. Lo strumento contrattuale serve inoltre a regolamentare le retribuzioni in maniera differenziata a seconda delle posizioni occupate e nell'ambito di una ampia cornice di istituti e diritti contrattuali.

Un sistema di determinazione di un salario minimo legale sarebbe necessariamente caratterizzato da una certa rigidità e non consentirebbe di converso un utile adattamento di fronte alle dinamiche, in costante evoluzione, del mercato del lavoro. La legge, semmai, potrebbe intervenire al limite solamente in quegli ambiti marginali non coperti dalla contrattazione collettiva, come suggeriva già la legge delega sul Jobs act, completando così la protezione per tutti i lavoratori. Servirebbe ad ogni modo una certa cautela in una ipotetica regolazione del salario minimo legale. L'operazione avrebbe infatti una sua complessità e occorrerebbe tenere in considerazione diversi punti critici quali: l'individuazione dei parametri per definire l'ammontare del salario minimo; i termini di esigibilità del compenso determinato dalla legge (e i conseguenti profili sanzionatori); i rapporti con la parte economica dei diversi contratti collettivi e con le fattispecie contrattuali che prevedono un trattamento economico agevolato (es. apprendistato) nonché gli aspetti contributivi.

Una preventiva mappatura del reale grado di copertura dei Contratti Collettivi sarebbe quanto mai opportuna. Riteniamo comunque che l'eventuale determinazione del salario minimo possa rappresentare il tassello di un intervento normativo più ampio che abbia come scopi principali:

1. promuovere l'**integrale applicazione dei Contratti Collettivi**. È noto che la maggior parte dei Contratti prevede sistemi di welfare di particolare rilievo che permettono ai lavoratori di fruire di tutele che avrebbero difficoltà ad ottenere sul mercato. Citiamo a titolo esemplificativo gli enti bilaterali previsti dal nostro CCNL, CADIPROF ed EBIPRO, che erogano prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria finalizzate ad accompagnare i lavoratori e le loro famiglie in momenti fondamentali della loro esistenza come la maternità, la non autosufficienza e la conciliazione vita-lavoro. Si tratta di diritti contrattuali che devono far parte inderogabilmente del bagaglio individuale del lavoratore e che devono essere considerati alla stregua di tutti gli altri elementi economici previsti dal Contratto Collettivo.
2. **Semplificare il quadro della contrattazione collettiva** ed individuare strumenti che vadano a promuovere l'applicazione diffusa dei contratti collettivi sottoscritti da soggetti realmente rappresentativi. Sappiamo bene che l'abbassamento del livello delle retribuzioni dipende spesso dai fenomeni di *dumping* derivanti dalla proliferazione di

contratti collettivi conclusi da sigle sindacali e associazioni datoriali carenti di rappresentatività.

Salario minimo ed equo compenso

Il tema del salario minimo si intreccia, per il settore del lavoro autonomo e libero professionale, con la riflessione sull'equo compenso a cui le Camere si stanno dedicando. È ora in corso l'esame parlamentare di diversi progetti di legge che, seppur attraverso soluzioni normative diverse, mirano a introdurre **il principio dell'equo compenso per i professionisti**.

L'ipotesi dell'introduzione di un principio di «equo compenso» delle prestazioni professionali è da tempo oggetto di un vasto dibattito, che ha preso le mosse con la legislazione introdotta per i giornalisti nel 2012¹, e che per larghi tratti ha intersecato l'iter del ddl «lavoro autonomo», nel quale – ad avviso di molti – tale principio normativo avrebbe dovuto trovare collocazione.

Tuttavia, la legge sul lavoro autonomo definitivamente approvata dalle Camere, pur contemplando diverse misure che mirano a tutelare il libero professionista e il lavoratore autonomo allorché operino in situazioni di particolare debolezza², non ha menzionato un principio generale di equità del compenso della prestazione professionale.

Per noi l'equo compenso rappresenta qualcosa di più di un mero argine a processi degenerativi nei rapporti di lavoro: esso rappresenta il giusto riconoscimento del nostro costante e crescente investimento sulla **qualità dei servizi professionali**, che in Italia è ai massimi livelli. I professionisti italiani investono quotidianamente il loro tempo e le loro risorse nella formazione continua e nell'innovazione tecnologica, e sono soggetti a obblighi deontologici ed assicurativi, a vantaggio dell'utenza.

L'equo compenso non deve dunque essere concepito come una sorta di «minimo sindacale» a tutela dei professionisti, ma piuttosto come il giusto corrispettivo di un impegno sempre più intenso sulla qualità dei servizi professionali, rispetto alla quale i professionisti italiani possono a pieno titolo definirsi all'avanguardia.

Non è questa la sede per illustrare nel dettaglio la nostra posizione circa le modalità normative che dovrebbero configurare il principio dell'equo compenso. Su questo si è aperto un vasto dibattito nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato, che si sta confrontando con una pluralità di proposte normative a fronte di un tema oggettivamente complesso e articolato. Auspichiamo di avere la possibilità di essere coinvolti nel consueto confronto con le parti sociali

¹ L. n. 233/2012 («Equo compenso nel settore giornalistico»). All'art. 1 si legge: «1. In attuazione dell'articolo 36, comma 1, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. 2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».

² Nell'ambito di un più vasto orientamento per la tutela del lavoratore «soggetto debole» nel rapporto di lavoro autonomo, l'art. 3 della legge sul lavoro autonomo prevede in particolare che «1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. 2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. [Omissis...]».

che le Camere vorranno predisporre. In questa sede, ci limitiamo ad alcune osservazioni di carattere generale, che ritengo possano essere utili anche per il Vostro esame del tema del salario minimo legale e del principio dell'equo compenso.

- a) Riteniamo opportuna una **disciplina legislativa unitaria dell'equo compenso**, che coinvolga tutte le professioni. Ovviamente, specificità derivanti dalle esigenze di ciascuna professione potranno essere previste, sia nella legislazione primaria che negli atti normativi di attuazione; tuttavia la cornice legislativa deve tendere a regolare il fenomeno nel suo complesso. Il disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei Deputati (AC 4631) – che coinvolge la sola professione forense – andrebbe dunque meglio ponderato e fatto convergere in un disegno più ampio, perché una linea legislativa che regoli la materia per singole professioni rischia di arrecare confusione negli utenti e disagio tra i professionisti.
- b) All'interno della normativa dedicata all'equo compenso, si deve tenere in debita considerazione la **pluralità di tipologie di prestazioni professionali e di contesti in cui il professionista opera**. Al di là dell'unità del metodo e della competenza professionale, infatti, il lavoro del professionista è oggi svolto in una molteplicità di situazioni, la cui complessità risponde alle inevitabili trasformazioni dell'organizzazione del lavoro anche nell'ambito delle professioni. Questi fenomeni vanno regolati e limitati, laddove comportano distorsioni sulle condizioni economiche in cui i professionisti operano o limitazioni dell'imprescindibile indipendenza e autonomia del professionista; ma vanno anche rispettate laddove rispecchiano libere soluzioni di organizzazione dell'attività professionale, rispondente al necessario sviluppo strutturale richiesto dalla competizione su scala globale.
- c) In via prioritaria occorre un intervento legislativo per i **servizi professionali resi a favore della pubblica amministrazione**, anche all'interno di appalti pubblici. In questo ambito assistiamo da tempo ad un sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla P.A. Purtroppo tale pratica sfocia sempre più spesso in richieste di prestazioni professionali, anche estremamente qualificate, da svolgere a titolo gratuito. Quando si versa all'interno di opere soggette a procedure d'appalto, il problema è costituito dalle offerte al ribasso per aggiudicarsi l'appalto che intervengono decurtando i costi per servizi professionali. Il Codice degli appalti è intervenuto per cercare di porre un freno a queste prassi, con la determinazione dei parametri per il compenso dei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, tali parametri rappresentano soltanto una base d'asta, soggetta a significativi ridimensionamenti, mentre il Codice non contempla un metodo equivalente per le prestazioni degli altri professionisti che saranno coinvolti nelle procedure conseguenti all'aggiudicazione della gara (notai, avvocati, ecc.). Occorre pertanto **individuare dei parametri vincolanti**, al di sotto dei quali le P.A. non possano affidare incarichi, pena l'illegittimità del procedimento amministrativo e del relativo contratto. Parallelamente, occorre un'apposita integrazione e revisione del

Codice degli appalti per impedire lo svuotamento dei compensi professionali inerenti le opere pubbliche. Tale operazione contribuirebbe a risolvere *ab origine* molte delle problematiche relative alla determinazione dei compensi nei rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione.

All'interno di queste impostazioni, si possono articolare una pluralità di soluzioni tecniche che dovranno essere ponderate, analizzate discusse dalle forze politiche in Parlamento e, auspichiamo, con le rappresentanze dei professionisti. Ma al di là della dialettica che inevitabilmente prenderà corpo, rinnoviamo il nostro appello alle istituzioni e ai partiti politici, affinché la positiva stagione di confronto di recente avviata possa proseguire, nei prossimi anni, con risultati ancora più duraturi per il settore delle professioni.

Roma, 20 settembre 2017